

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI AREZZO
RELAZIONE UNITARIA DEL REVISORE UNICO AL
RENDICONTO DI GESTIONE DELL'ORDINE DEGLI
AVVOCATI DI AREZZO AL 31/12/2022

Gentili Colleghe e Colleghi,

la Legge 31 dicembre 2012 n. 247, all'art. 31, prevede la nomina di un revisore unico per gli Ordini degli Avvocati con meno di tremilacinquecento iscritti, in luogo della nomina di un collegio di revisori composto da tre membri effettivi.


Il menzionato art. 31 prevede che l'organo di revisione "*verifica la regolarità della gestione patrimoniale riferendo annualmente in sede di approvazione del bilancio*".

In difetto di istruzioni attuative e di linee guida provenienti dal CNF, lo scrivente ha svolto come in passato, prudenzialmente, nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022, tanto le verifiche volte all'osservanza delle disposizioni di legge, regolamentarie e statutarie, quanto quelle afferenti alla revisione di conti.

Dunque, come per il passato, la presente relazione unitaria contiene una sezione relativa alla revisione contabile e una sezione relativa all'osservanza della legge e dei regolamenti, con gli opportuni adattamenti derivanti dalla particolare natura dell'Ente sottoposto a controllo.

Relazione del revisore unico al rendiconto al 31/12/2022

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Arezzo ha approvato il conto consuntivo 2022, con delibera del 27/03/2023, consegnandolo nei termini al revisore unico.



Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Arezzo, con delibera del 27/04/2023 ha fissato l'assemblea degli Iscritti per l'approvazione del rendiconto di gestione per il giorno 04/05/2023.

Il conto consuntivo è stato adottato tenendo conto di quanto previsto dal regolamento di contabilità e tesoreria approvato dal Consiglio con delibera del 20/12/2013.

Il rendiconto, conformemente a quanto disposto nel regolamento agli artt. 6 e 7, è redatto secondo il principio di cassa, con esposizione delle entrate e delle uscite e pertanto indicando le somme riscosse e quelle pagate, nonché le disponibilità finanziarie a fine periodo, raffrontate a quelle dell'esercizio precedente.

Il rendiconto generale è costituito da quello dell'attività istituzionale, quello della gestione servizi e quello della gestione dell'Organismo di mediazione.

Il rendiconto generale apposta un utile di esercizio di € 38.443, il rendiconto sezionale della gestione servizi apposta una perdita di 7.904,75, il rendiconto sezionale della gestione dell'Organismo di Mediazione apposta un utile di € 20.107,14.

Giudizio

A giudizio dello scrivente il rendiconto fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria dell'Ente al 31 dicembre 2022, del risultato economico per l'esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

La relazione del Consigliere Tesoriere al rendiconto è coerente con il



bilancio ed è conforme alle norme di legge.

Vi è corrispondenza tra i dati riportati nel conto consuntivo e quelli analitici desunti dalla contabilità generale.

Elementi alla base del giudizio

Il revisore unico ha svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia). Le sue responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione *Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d'esercizio* della presente relazione.

Il revisore unico è indipendente rispetto al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, essendo stato nominato e scelto fra gli avvocati iscritti nel registro dei revisori legali, con provvedimento del 02/04/2019 dal Sig. Presidente del Tribunale di Arezzo, *ex art.* 31 Legge n. 247/2012.

Il revisore - attualmente in prorogatio - ritiene di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il proprio giudizio.

Responsabilità dei Consiglieri dell'Ordine per il bilancio d'esercizio

I Consiglieri dell'Ordine degli Avvocati sono responsabili per la redazione del bilancio d'esercizio che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori



significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.

L'art. 29, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 dispone, infatti, che *“La gestione finanziaria e l'amministrazione dei beni dell'ordine spettano al consiglio, che provvede annualmente a sottoporre all'assemblea ordinaria il conto consuntivo e il bilancio preventivo”*.

I Consiglieri dell'Ordine degli Avvocati sono responsabili per la valutazione della capacità dell'Ente di continuare ad operare come un'entità in funzionamento e per l'appropriatezza dell'utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia. I Consiglieri dell'Ordine degli Avvocati utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio d'esercizio, non avendo valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione dell'Ente o per l'interruzione dell'attività o di non avere alternative realistiche a tali scelte.

Riferisce, infatti, il Consigliere tesoriere nella Relazione *“Per quanto concerne il principio della continuità aziendale, la valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata nella prospettiva della continuità aziendale e quindi tenendo conto del fatto che l'Ordine costituisce un complesso funzionante, destinato, almeno per un prevedibile arco di tempo futuro (12 mesi dalla data di riferimento dalla data di chiusura di bilancio), alla prosecuzione proficua della attività istituzionale”*.

Responsabilità del revisore unico per la revisione contabile del bilancio d'esercizio



Gli obiettivi del revisore sono l'acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali e l'emissione di una relazione di revisione che includa il giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio d'esercizio.

Nell'ambito della revisione contabile il revisore ha esercitato il giudizio professionale ed ha mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre:

- ha identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d'esercizio, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; ha definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali rischi; ha acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il giudizio;
- ha acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno dell'Ente. Quanto sopra anche nella considerazione della particolare natura dell'Ente.



- ha valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa informativa;
- è giunto ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte dei Consiglieri dell'Ordine degli Avvocati del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull'eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell'Ente di continuare ad operare come un'entità in funzionamento.
- ha valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d'esercizio nel suo complesso, inclusa l'informativa, e se il bilancio d'esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione.

Altri aspetti

La legge 31 dicembre 2012, n. 247, all'art. art. 29 (Compiti e prerogative del consiglio), elenca e descrive i compiti e i servizi (fortemente aumentati rispetto al passato) svolti dall'Ordine a favore dei propri iscritti, degli Organi Forensi, del Consiglio Distrettuale di Disciplina, che ormai da vari anni comportano un costante aumento dei costi.

La riduzione e il contenimento di alcuni costi è l'aumento delle quote annuali di iscrizione di € 50,00 per ciascun iscritto, determinato dalla con delibera del C.O.A., n. 1484 del 20/09/2019, ha determinato un utile di esercizio di € 38.443.



Conseguentemente il patrimonio netto dell'Ordine risulta aumentato da € 499.758 nel 2021 ad € 538.201.

*

Sull'attività di vigilanza nel corso del 2022

Il menzionato art. 31 della Legge n. 247/2012 prevede che l'organo di revisione *“verifica la regolarità della gestione patrimoniale riferendo annualmente in sede di approvazione del bilancio”*.

Lo scrivente ha svolto verifiche periodiche trimestrali presso la sede dell'Ordine degli Avvocati e presso lo studio del Dott. Gino Faralli, tenutario delle scritture contabili.

Presso la sede dell'Ordine degli Avvocati è stato eseguito il controllo della cassa, analizzando la cassa *“istituzionale”*, la cassa *“commerciale”* e la cassa *“mediazione”*, verificando la corrispondenza della consistenza delle casse con le relative prime note. Sono stati esaminati anche i rapporti di conto corrente bancario, della carta prepagata Banca BCC.

Presso la sede dell'Ordine sono stati esaminati il libro sezionale IVA vendite *“mediazione”* e il libro sezionale IVA vendite *“Ordine”*.

Presso lo studio del Dott. Gino Faralli è stato esaminato il libro giornale tenuto in ordine cronologico che comprende le scritture relative all'attività istituzionale, all'attività commerciale dell'Ordine (operazioni fotocopie) e dell'Organismo di Mediazione.

Le tre attività nell'unico libro giornale sono tenute con specifici sottoconti, nell'ambito dell'unico piano dei conti, che consentono una evidenziazione separata dalle singole attività.

È stato altresì esaminato il libro I.V.A. vendite e acquisti riepilogativi, unico per l'attività commerciale dell'Ordine e dell'Organismo di



Mediazione, nel quale vengono extracontabilmente rilevate le singole operazioni relative alle operazioni commerciali dell'Ordine e dell'Organismo di Mediazione.

Il revisore unico ha altresì vigilato sul regolare versamento periodico delle ritenute fiscali e previdenziali e dell'I.V.A. dell'Ordine e dell'Organismo di mediazione.

Nel corso dell'esercizio 2022 il revisore unico ha eseguito la verifica periodica del 17/03/2022, ha redatto in data 26/04/2022 la relazione sul rendiconto al 31/12/2021 e ha redatto in data 26/04/2022 la relazione sul preventivo 2022, ha partecipato all'assemblea degli iscritti del 16/05/2022 per l'approvazione del bilancio consultivo 2021 e di quello preventivo 2022, ha eseguito le ulteriori verifiche periodiche del 08/06/2022, del 29/08/2022, del 01/09/2022, del 07/11/2022.

Nel corso dell'esercizio il revisore ha eseguito verifiche sulla fatturazione elettronica dei bonifici e pagamenti ricevuti dall'Organismo di Mediazione dell'Ordine, riscontrando alcuni casi di fatture emesse fuori termine e di tardivo passaggio al conto cauzioni delle fatture da emettere, comunicandolo al Sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine, con invito a provvedere al ravvedimento operoso. Il revisore ha ricevuto notizia in data 23/12/2022 sull'eseguito ravvedimento operoso.

Il revisore unico ha altresì vigilato, per quanto di sua competenza, sull'adeguatezza della struttura organizzativa dell'ente e nell'esercizio in esame, per i casi di fatturazione tardiva (pur ravveduti), la struttura amministrativa e contabile non è risultata adeguata alle necessità del Consiglio dell'Ordine.

Nel corso dell'esercizio non sono pervenute al revisore denunce di alcun




tipo, né sono stati presentati esposti di qualsivoglia natura.

Nel corso dell'esercizio il Consiglio dell'Ordine non ha richiesto al revisore pareri o autorizzazioni ai sensi di Legge.

Il revisore unico esprime pertanto giudizio positivo all'approvazione del rendiconto al 31/12/2022.

Arezzo, li 17/04/2023

Il revisore unico
(Avv. Fabio Diozzi)

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.